



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 8 febbraio 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

Talenti in vetrina ad Anzola domenica con il ct Mencarelli  
08/02/13 Sport

3

## Il Sole 24 Ore

Per la Tares al debutto parametri di calcolo liberi  
08/02/13 Pubblica amministrazione

4

Fondodi svalutazione fuori dai conti del Patto  
08/02/13 Pubblica amministrazione

5

## Italia Oggi

La Tares con l'invito a pagare  
08/02/13 Pubblica amministrazione, Ambiente

6

Il fondo anti-default è indolore  
08/02/13 Pubblica amministrazione

7

I gestori sono tenuti a rimborsare l'Iva sulla Tia  
08/02/13 Pubblica amministrazione, Ambiente

8

Incentivi Patto, Sicilia a dieta  
08/02/13 Pubblica amministrazione

9

Trasparenza, i contratti sul web  
08/02/13 Pubblica amministrazione

10

La rotazione giustifica l'indennità  
08/02/13 Pubblica amministrazione

11

La pagella non dipende dalle multe  
08/02/13 Pubblica amministrazione

12

Patti territoriali, sul piatto 162 mln per gli enti locali  
08/02/13 Pubblica amministrazione

13

L'attivazione di utenze non conta ai fini Tarsu  
08/02/13 Pubblica amministrazione, Ambiente

14

Elena finanzia l'energia pulita  
08/02/13 Pubblica amministrazione

15

Corte conti Ue incoraggia il riciclo dei rifiuti  
08/02/13 Pubblica amministrazione

16

Bilanci, parere interattivo  
08/02/13 Pubblica amministrazione

17


Volley donne



## Talenti in vetrina ad Anzola domenica con il ct Mencarelli

» Bologna

**SOTTO GLI OCCHI** del ct. Il 'regional day' porta domenica il nuovo allenatore della nazionale femminile di volley, Marco Mencarelli (nella foto Tarantini), a visionare i migliori talenti giovanili della regione. Con il ct ci sarà anche Marco Paglialunga, che prenderà la guida della nazionale juniores azzurra. Tra le ragazze che sosterranno una seduta di allenamento con il ct alla palestra anche Bianca Mazzotti, Michela Quattrini, Alice Tesanovic, Dayana Kosareva dell'Idea volley, Selene Lazzari, Martina Fedrigo e Giulia Galletti del San Lazzaro.



**Enti locali.** Le indicazioni ministeriali sul regolamento

## Per la Tares al debutto parametri di calcolo liberi

**Pasquale Mirto  
Gianni Trovati**

Nella determinazione delle tariffe della **Tares** i Comuni non saranno costretti a seguire puntualmente i coefficienti del «metodo normalizzato» indicati dal Dpr 158/1999 e già utilizzati dai circa 1.300 sindaci (il 15% del totale) che negli anni scorsi hanno applicato la Tia. In pratica, i Comuni potranno fare riferimento ai minimi e massimi previsti dal «metodo normalizzato» muovendosi liberamente fra questi due valori.

È questa l'indicazione operativa più importante delle «Linee guida» sui nuovi regolamenti Tarsu diffuse ieri dal ministero dell'Economia. Le Linee guida, a cui si accompagna un modello di regolamento messo a punto dai tecnici di Via XX Settembre, vengono in aiuto soprattutto ai Comuni che fino a ieri applicavano la vecchia Tarsu, e che di conseguenza devono ridefinire integralmente i piani tariffari, determinando i parametri per ogni tipologia di contribuente

dall'utenza domestica al bar fino all'impianto industriale. Per la minoranza dei Comuni, quelli a Tia, il passaggio non è problematico, perché il metodo normalizzato già disciplinava la tariffa e garantiva la copertura integrale dei costi del servizio.

Questa copertura totale, ora imposta per tutti dalla Tares, è una delle questioni-chiave per le altre amministrazioni locali. Sul tema, le indicazioni ministeriali chiariscono che i mancati gettiti di un anno vanno riportati nell'anno successivo, proprio per non aprire buchi nella copertura integrale. Anche per questa ragione, dovrebbe essere buona regola prudenziale per l'anno d'esordio effettuare le previsioni tenendo conto di una quota fisiologica di insoluto (come già accade nelle gestioni Tia).

I chiarimenti ministeriali svolgono poi una sorta di funzione suppletiva alle norme individuando con precisione i confini fra i locali assoggettabili a tassazione e quelli esclusi.

Tra queste ultime ci sono per esempio le aree di parcheggio gratuite (per esempio quelle di supermercati e centri commerciali), mentre le aree a pagamento secondo la Cassazione sono soggette a tassazione. Fuori dall'ambito Tares restano inoltre gli strumentali agricoli.

Per le case a disposizione, il criterio consigliato dal ministero è quello del conteggio presuntivo in base alla superficie degli immobili, con un criterio che però è già stato bocciato come illegittimo dai giudici amministrativi (si veda Tar Sardegna, sentenza 551/2012). Negli immobili occupati, invece, per il numero di abitanti si potrà far riferimento alla situazione al 1° gennaio di ogni anno.

Fin qui le indicazioni per la costruzione del regolamento; per la sua traduzione pratica in incassi, invece, si attende ancora un intervento sulla proroga a luglio della prima rata che rischia di mettere in ginocchio le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Finanzi.** Le istruzioni della Ragioneria

## Fondo di svalutazione fuori dai conti del Patto

Il fondo di svalutazione crediti introdotto dal decreto di luglio sulla revisione di spesa (articolo 6, comma 17 del Dl 95/2012), che impone di coprire almeno il 25% delle entrate accertate prima del 2007 ma non ancora riscosse, non rileva ai fini del **Patto di stabilità** perché non può sfociare in impegni di spesa ma confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la circolare 5/2013 diffusa ieri, la Ragioneria generale

dello Stato ha dettato le istruzioni sul Patto di stabilità del 2013, che per la prima volta abbraccia anche i 3.422 Comuni compresi fra mille e 5mila abitanti.

Fuori dalla dinamica del Patto, spiega la Ragioneria, sono anche i flussi finanziari del fondo anti-default, perché l'eventuale anticipazione assegnata dallo Stato ai Comuni in difficoltà rientra tra le accensioni di prestiti e la successiva restituzione sarà contabilizzata come rimborso di prestiti. Dal mo-

mento che il finanziamento è erogato dallo Stato, l'anticipazione non viene conteggiata nemmeno per i limiti di indebitamento fissati dall'articolo 204 del Dlgs 267/2000 e ora in fase di abbattimento.

Per il resto, la lunga circolare dell'Economia torna sui temi classici del Patto di stabilità, in larga parte in linea con quelli degli anni precedenti. Degna di nota, per gli enti sopra i 5mila abitanti, è la scadenza del 31 marzo entro cui certificare la riduzione del debito imposta dalla spending review. Chi non certifica entro quella data si vedrà tagliati i fondi di una somma pari all'obiettivo "mancato".

**G. Tr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le Finanze hanno messo a punto per i comuni un prototipo di regolamento del tributo

# La Tares con l'invito a pagare

## Lente può mantenere la prassi delle richieste bonarie

Pagina a cura DI ILARIA ACCARDI

**T**ares con invito al pagamento. Consentito ai comuni di tenere in vita la prassi che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica, di inviti di pagamento che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini entro i quali eseguire detti adempimenti.

Agli enti accordata anche la possibilità di modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento, che deve comunque avvenire tramite conto corrente postale o modello F-24.

E quanto si legge nel prototipo di regolamento relativo alla tassa rifiuti e servizi pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale gli operatori del settore possono inviare consigli e rilievi anche critici validi per eventuali future edizioni del prototipo di regolamento.

La disciplina statale è contenuta nell'art. 14 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che è stato oggetto di notevoli cambiamenti da parte dell'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e cioè della legge di stabilità per l'anno 2013. Il prototipo di regolamento Tares (che da quest'anno ha preso il posto di Tarsu, Tia1 e Tia2) recepisce tutte le novità apportate al nuovo tributo, le razionalizza e propone uno strumento che ogni ente locale può adeguare alle proprie esigenze finanziarie ed organizzative. Ma non è vincolante per i comuni.

Il primo chiarimento presente nel regolamento è il suo ambito di applicazione, che è limitato a disciplinare il solo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, vale a dire un'entrata di natura tributaria, mentre non riguarda in alcun modo la tariffa con natura corrispettiva prevista ai commi da 29-32 dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento, in luogo del tributo. Uno dei punti di maggiore incertezza è stato sempre rappresentato dai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della

### E su tariffe e piano ecco le linee guida

Comuni condotti per mano nella redazione del piano finanziario e nell'elaborazione delle tariffe Tares. Le Finanze, insieme al prototipo del regolamento della tassa (si veda articolo a fianco), hanno messo a punto un corposo documento recante appunto le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe. L'art. 1, del dpr 158/10, prevede l'approvazione del metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

La «tariffa di riferimento», come precisa il successivo art. 2, costituisce «l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali» in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'adozione delle delibere tariffarie ha, poi, come indispensabile presupposto l'adozione del Piano finanziario, che deve individuare e classificare i costi che devono essere coperti con il gettito della Tares e, sul quale molto si sofferma, le linee guida, individuando minuziosamente quali sono i costi del servizio con una serie di tabelle esemplificative.

Le delibere tariffarie devono, invece, riportare i costi indicati dal piano tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli

**LE FACI FONDAMENTALI DI ESERCIZIO**

- individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla suddivisione dei costi fissi e variabili, ripartiti tra le utenze domestiche - che sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le utenze non domestiche - che comprendono tutte le restanti utenze.

L'importo della tariffa ha una struttura «binomica», in quanto è dato dalla somma di due componenti:

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Posti questi principi generali, le linee guida si succedono una serie di formule ed esemplificazioni che puntano a dare un aiuto agli operatori del settore, come del resto lo schema di delibera tariffaria nell'allegato D.

tariffa. Sul punto si ricorderà che l'originaria formulazione dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2012 prevedeva l'emanazione di un regolamento entro il 31 ottobre 2012 e solo in via transitoria, l'applicazione delle disposizioni del dpr 27 aprile 1999, n. 158, e cioè il cosiddetto «metodo normalizzato» per definire la Tia1.

La nuova norma ribalta la situazione in quanto rende definitiva l'applicazione del decreto in questione, circostanza che se da un lato rassicura i comuni che avevano adottato la Tia, dall'altro mette in crisi gli enti rimasti nel regime Tarsu e pertanto non avvezzi all'utilizzo di tali regole. L'art. 13 del regolamento precisa che la tariffa Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi

e alla tipologia di attività svolte. Precisa, inoltre, che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Un altro aspetto affrontato nell'art. 11 del regolamento riguarda la determinazione della superficie tassabile, che in base alle novità introdotte dalla legge di stabilità, equivale a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. E ciò almeno fino al definitivo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune che dovrebbe permettere di


addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, e cioè della superficie che l'originaria formulazione del comma 9 dell'art. 14, era considerata tassabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano, quindi, le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, della Tia1 e della Tia2.

**Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.** Dovuto dai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, detto tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale - non inferiore all'1% né superiore al

5% - deliberata dalla provincia sul solo importo del tributo comunale.

La maggiorazione per i servizi indivisibili. Gli artt. 29 e 30 sono, invece, dedicati alla maggiorazione applicata alla tariffa Tares a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Detta maggiorazione, si legge nelle note all'articolo «ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto». La maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla Tares. L'aliquota base della maggiorazione è pari, per ogni tipologia di utenza, a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile; il consiglio comunale può modificare solo in aumento detta misura elevandola fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

La riscossione. Il pagamento del tributo, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione deve avvenire di norma in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro giugno. È stata poi, come detto, prevista nel testo l'alternativa accordata dalla legge ai comuni, che possono modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento. Lo strumento che i contribuenti devono utilizzare è il bollettino di conto corrente postale, o il modello di pagamento unificato F-24. Nel regolamento si è ritenuto opportuno, per ragioni di continuità, mantenere la prassi invalsa presso i comuni che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di «inviti di pagamento» che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini entro i quali eseguire detti adempimenti.



Una circolare della Ragioneria spiega le novità contabili per il triennio 2013-2015

# Il fondo anti-default è indolore

## Le anticipazioni non pesano né sul Patto né sul debito

DI **MATTEO BARBERO**

**L**e anticipazioni del fondo anti-dissesto non pesano né sul Patto né sul debito, così come influente ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica è il fondo di svalutazione crediti.

Sono queste due fra le principali novità contenute nella consueta circolare annuale con la quale la Ragioneria dello stato illustra i contenuti della disciplina in materia di Patto di stabilità interno di province e comuni (circolare n. 5/2012, diffusa ieri).

Il primo chiarimento importante riguarda il «fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», introdotto dal dl 174/2013 per offrire un salvagente alle amministrazioni sull'orlo del dissesto. Al riguardo, la circolare precisa che le relative anticipazioni vanno imputate contabilmente alle accensioni di prestiti ma, trattandosi di un finanziamento erogato dallo stato, non rilevano ai fini del tetto di cui all'art. 204 del Tuel (da quest'anno pari al 4% delle entrate correnti). Simmetricamente, le restituzioni vanno imputate contabilmente

tra i rimborsi di prestiti. Da qui un'altra conseguenza importante: sia le risorse in entrata che quelle in uscita non rilevano ai fini del Patto.

La circolare si sofferma poi sul fondo di svalutazione crediti, la cui iscrizione a bilancio è stata resa obbligatoria dal dl 95/2012 in misura non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Al riguardo, essa precisa che l'importo così accantonato non va impegnato, confluyendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato (così come stabilito dal principio contabile n. 1/53). Ne consegue che lo stesso non rileva ai fini del Patto. In tal modo, di fatto, il Mef smentisce la (o almeno depotenzia la portata della) pronuncia della Corte dei conti per la Toscana (n. 287/2012) che aveva sostenuto il contrario, affermando che l'esclusione della quota di spesa corrente prevista per il fondo determinerebbe una grave irregolarità contabile.

Altre precisazioni importanti riguardano l'impatto contabile delle riduzioni previste dallo stesso dl 95 a valere sullo scorso esercizio finanziario. Per i comuni che non sono riusciti, entro lo scorso 31 dicembre, a destinare (in tutto o in parte) il relativo importo alla riduzione del debito, il taglio scatterà quest'anno per la differenza. Contestualmente, tuttavia, gli stessi enti beneficeranno di un miglioramento dell'obiettivo di quest'anno, al fine di compensare l'esclusione subita sul Patto 2012. La variazione verrà operata in automatico dal Mef, sulla base dei dati che gli stessi comuni comunicheranno al ministero dell'Interno entro il

prossimo 31 marzo. Il dipartimento guidato da Mario Canzio non scioglie, invece, un nodo che preoccupa diversi piccoli comuni. Il problema sono gli interventi per il ripristino dei danni conseguenti a calamità naturali. Al riguardo, la regola generale prevede che gli enti possano escludere le sole spese finanziate con risorse statali, a condizione, però, che essi detraggano anche le relative entrate. Spesso, però, i sindaci sono stati costretti ad anticipare i soldi di tasca propria, in attesa che lo stato o le regioni effettuassero i rimborsi. Per questi casi, la circolare precisa che se un ente, nell'anno 2013, incassa una somma (per esempio 100) a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni passati, l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 e non possono essere escluse ulteriori spese. Ciò presuppone che l'ente in

questione abbia, a suo tempo, escluso la spesa dai calcoli del Patto. Ma ciò, nel caso dei comuni fra 1.000 e 5.000 abitanti, non è vero, perché tali enti non erano soggetti (lo sono solo da quest'anno). Da qui un'evidente penalizzazione, che meriterebbe di essere corretta.

La circolare si sofferma sui nuovi controlli esterni previsti dal dl 174, precisando che la Corte dei conti mantiene anche il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni da parte degli enti inadempienti, malgrado l'abrogazione della relativa previsione. Per il resto, la circolare conferma tutte le novità già anticipate da Italia Oggi: modifica della base di calcolo (ora vale la spesa corrente media 2007-2009); previsione di un modesto sconto (solo sul 2013) per i piccoli comuni; parziale revisione dei parametri di virtuosità (che ora considerano anche valore delle rendite catastali e numero di occupati); conferma degli istituti di «solidarietà» (Patto regionale verticale, incentivato e non, patto orizzontale nazionale e regionale); inclusione anche degli enti commissariati per infiltrazioni mafiose.



Mario Canzio



LONTA, STABILITTO E GIUDICE DI PACE DI TRENTO

## I gestori sono tenuti a rimborsare l'Iva sulla Tia

Il gestore del servizio di smaltimento rifiuti è tenuto a rimborsare al contribuente l'Iva pagata sulla Tia a partire dal 2002, vale a dire sin dal momento in cui è stata pagata un'imposta non dovuta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Trento, con la sentenza 638 del 22 dicembre 2012. Per il giudice civile, la tariffa d'igiene ambientale «appartiene a quel numero di diritti, canoni e contributi» che la disciplina comunitaria con direttiva Ce n. 116/2006 ha escluso dall'assoggettamento a Iva poiché vengono percepiti «da enti pubblici per attività o operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità». Peraltro, si legge nella sentenza, anche Federeambiente (associazione che riunisce e rappresenta imprese, aziende e consorzi che gestiscono servizi pubblici d'igiene) con un comunicato stampa

del 28 marzo 12 ha diffidato il ministero dell'economia e delle finanze per ottenere il rimborso dell'Iva sulla Tia che le aziende hanno versato all'erario. Dunque, è illegittima la richiesta dell'Iva ai contribuenti da parte dei gestori del servizio di smaltimento rifiuti, poiché la Tia non è un corrispettivo ma un tributo. In effetti, con le sentenze 2320 e 3756/2012, la Cassazione ha ritenuto del tutto infondata la tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate, che ha qualificato l'entrata comunale un corrispettivo e ha dato indicazioni ai comuni di applicare l'Iva su Tia1 e Tia2 e, per l'effetto, di non rimborsare i contribuenti per quanto hanno pagato negli anni precedenti alla sentenza 238/2009 della Corte costituzionale. Per la Consulta la Tia è un tributo e non è assoggettabile al pagamento dell'Iva. Il giudizio di legittimità

costituzionale ha però riguardato la tariffa Ronchi e non quella integrata ambientale. Quindi, considerata la sua natura tributaria, la Tia1 non può essere riscossa con fatture o bollette, come se fosse un corrispettivo. Comuni e gestori devono rivedere anche le modalità di accertamento e riscossione di questa entrata. Devono infatti applicare le regole che governano i tributi e, in particolar modo, sono tenuti a osservare i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). La Cassazione, con la sentenza 17526/2007, ha stabilito che l'atto con cui viene richiesto il pagamento al contribuente è, a tutti gli effetti, un provvedimento amministrativo che deve avere i requisiti di validità richiesti dalla legge.

È necessario, inoltre, che il destinatario sia posto in condizione di cono-

scere quanto richiesto e il titolo che lo giustifica. Competente a giudicare in caso di impugnazione dell'avviso di pagamento non può che essere il giudice tributario. Mentre la richiesta di rimborso dell'Iva pagata dall'utente deve essere rivolta al gestore del servizio e, in caso di diniego, l'azione giudiziale va proposta innanzi al giudice ordinario.

Sergio Trovato

**10** L'assoggettamento dell'Iva al tributo sulla Tia è escluso dall'art. 116 della direttiva comunitaria

Supplemento a cura  
 di FRANCESCO CERISANO  
[fcerisano@class.it](mailto:fcerisano@class.it)



La conferenza stato-regioni ha modificato il riparto. All'Isola 50 milioni in meno

# Incentivi Patto, Sicilia a dieta

## Cambia la divisione degli 800 mln della legge di stabilità

DI MATTEO BARBERO

**C**ambia la divisione della «torta» da 800 milioni prevista dalla legge di stabilità 2013 per invogliare i governatori ad alleggerire il Patto di comuni e province. La conferenza stato-regioni di ieri, infatti, ha modificato il riparto del contributo messo a disposizione dall'art. 1, commi 122 e seguenti, della l. 228/2012 nell'ambito del cosiddetto Patto regionale verticale incentivato. Tale istituto consente alle regioni ordinarie, oltre che a Sicilia e Sardegna, di acquisire contributi cash in cambio degli spazi finanziari concessi agli enti locali sotto forma di miglioramento del rispettivo obiettivo di Patto. In pratica, per ogni euro ceduto in termini di Patto, ciascuna regione riceverà circa 80 centesimi (83,3 per la precisione) da destinare alla riduzione del proprio debito. Come detto, in termini di cassa la misura vale complessivamente 800 milioni (600 vincolati a favore dei comuni e i restanti 200 destinati alle province). Tale plafond è stato distribuito dalla stessa l. 228 fra le singole regioni, lasciando, però, a queste ultime la possibilità di raggiungere

**COME CAMBIA IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI**

Regione	Riparto all'esame della Conferenza	Quota comuni	Quota province	Riparto ex l. 228/2012
Piemonte	54.890.399	41.167.799	13.722.600	46.889.000
Lombardia	111.440.507	83.580.380	27.860.127	83.353.000
Veneto	41.573.010	31.179.757	10.393.252	29.015.000
Liguria	19.518.825	14.639.119	4.879.706	16.240.000
Emilia-Romagna	52.223.602	39.167.701	13.055.900	41.943.000
Toscana	46.962.205	35.221.654	11.740.551	40.985.000
Umbria	13.553.473	10.165.105	3.388.368	14.225.000
Marche	19.653.234	14.739.926	4.913.309	17.205.000
Lazio	80.264.469	60.198.351	20.066.117	79.327.000
Abruzzo	18.337.996	13.753.497	4.584.499	17.668.000
Molise	6.442.879	4.832.159	1.610.720	8.279.000
Campania	70.544.572	52.908.429	17.636.143	58.822.000
Puglia	50.696.732	38.022.549	12.674.183	43.655.000
Basilicata	12.321.420	9.241.065	3.080.355	16.159.000
Calabria	30.504.390	22.878.292	7.626.097	32.409.000
Sicilia	121.090.263	90.817.698	30.272.566	171.507.000
Sardegna	49.982.024	37.486.518	12.495.506	82.319.000
TOTALE	800.000.000	600.000.000	200.000.000	800.000.000

un diverso accordo entro il 30 aprile. Rispetto alla tabella allegata alla legge di stabilità, quella approvata dalla conferenza i criteri di riparto previsti dell'Accordo dello scorso 3 agosto, in base al quale era stato suddiviso l'analogo fondo stanziato dall'art. 16 del dl 95/2012. Il dato più evidente

riguarda la riduzione della quota assegnata alla Regione Siciliana, che perde circa 50 milioni. Occorre, però, ricordare che lo scorso anno l'ente oggi guidato da Rosario Crocetta rinunciò interamente alla propria quota. Del resto, i continui tagli subiti dalle regioni negli ultimi mesi hanno fortemente

compreso i margini a disposizione dei governatori per le manovre sul Patto, che negli anni passati hanno rappresentato il principale salvagente offerto a sindaci e presidenti di provincia per (cercare di) rispettare il proprio obiettivo. Da questo punto di vista, la nuova distribuzione pare più

equilibrata della precedente, giacché i 50 milioni sottratti a Palermo potranno consentire un lieve incremento della dotazione assegnata a buona parte delle altre regioni. Se poi qualche governatore dovesse essere in difficoltà a utilizzare, in tutto o in parte, il tesoretto a sua disposizione, l'ecedenza potrà essere recuperata, sempre entro il 30 aprile, e ridistribuita fra le altre regioni, con priorità proprio alla Sicilia. Entro il 31 maggio, poi, ciascun governatore dovrà staccare gli assegni a favore degli enti locali del proprio territorio, per consentire a questi ultimi, a loro volta, di smaltire una quota dei propri residui passivi di parte capitale. Il problema, però, sta nel manico: 800 milioni di contributo (che, in virtù del moltiplicatore sopra descritto, possono diventare 960 in termini di Patto) rischiano, comunque, di essere pochini, a fronte di una platea che, dal 1° gennaio di quest'anno, è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso: con l'ingresso di quelli fra i 1.000 e 5.000 abitanti, infatti, il numero dei comuni soggetti al Patto è salito da circa 2300 a circa 6.000. In più nel 2013 ci sono anche le province che nel 2012 erano state escluse.

Sono molte le difficoltà operative generate dalle nuove norme sull'amministrazione aperta

# Trasparenza, i contratti sul web

## Non rileva pubblicare la liquidazione della fattura

DI LUIGI OLIVERI

La pubblicazione delle determinate di liquidazione, ai sensi della normativa sulla cosiddetta «amministrazione aperta», non condiziona l'efficacia dei pagamenti. I servizi finanziari, dunque, possono procedere ai pagamenti senza avere l'onere di controllare l'avvenuto adempimento.

Sono molteplici le difficoltà operative che continua a porre l'articolo 18 del dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, per effetto del quale le amministrazioni sono obbligate a pubblicare una serie di informazioni concernenti appalti, incarichi di collaborazione e contributi sui propri siti istituzionali.

I problemi discendono, prevalentemente, dal disposto del comma 5 del citato articolo 18, ai sensi del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto legge, la pubblicazione ai sen-

si del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare».

La norma è molto rigorosa, perché introduce una condizione di efficacia, il cui mancato rispetto comporta responsabilità per indebita concessione del beneficio stesso, ma è evidentemente troppo laconica nell'indicare quale sia l'atto condizionato dalla pubblicazione.

Il riferimento poco chiaro è al «titolo legittimante». Molti ritengono che detto titolo legittimante sia la fattura e che, di conseguenza, il pagamento resti condizionato all'adozione e pubblicazione del provvedimento che la liquida. Pertanto, i responsabili degli uffici finanziari ritengono di dover controllare che l'adempimento della pubblicazione del provvedimento li-

quidativo sia stato rispettato, prima di ordinare il pagamento al tesoriere.

Si tratta, tuttavia, di una visione non corretta. La fattura non ha alcuna funzione di «titolo legittimante».

Il titolo legittimante, allora, non può che essere l'atto di costituzione e regolazione del rapporto tra pubblica amministrazione e privato. Non è, di conseguenza, il provvedimento amministrativo di concessione del contributo o individuazione del contraente (aggiudicazione definitiva o

affidamento), perché si tratta comunque di atti aventi esclusivamente efficacia interna: autorizzano l'amministrazione a impegnare definitivamente la spesa e a stipulare il contratto o gli atti convenzionali regolanti il rapporto. Dunque, si comprende come il «titolo legittimante» sia esclusivamente l'atto di regolazione del rapporto, cioè contratto, convenzione, o altro

atto di identica natura, qualunque sia il nomen iuris.

Il beneficio viene materialmente concesso o attribuito al terzo destinatario con la stipulazione del contratto, dunque esso è il titolo legittimante. Allora, la pubblicazione che condiziona l'efficacia è quella del contratto.

Sicuramente la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, pur essendo comunque obbligatoria, non assume alcun a funzione né di condizione di efficacia, né presupposto, tanto della liquidazione, quanto del successivo pagamento.

I servizi finanziari non debbono, quindi, accertare preventivamente al pagamento che la liquidazione sia pubblicata. Semmai, occorre sempre evidenziare in tutti gli atti e provvedimenti adottati successivamente alla stipulazione del contratto che esso risulti pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione dell'indirizzo internet nel quale reperirlo.

-----© Riproduzione riservata-----



Come sancisce la pacifica giurisprudenza della Cassazione la fattura commerciale, che è atto formato unilateralmente dall'imprenditore e, soprattutto, inerente a un rapporto già formato tra le parti, ha solo natura di atto partecipativo e non di prova documentale, né di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato.

Dunque, la fattura sicura-



VIGILIA/1

## La rotazione giustifica l'indennità

DI STEFANO MANZELLI

Non basta organizzare il servizio di polizia municipale in turni per erogare la corrispondente indennità agli agenti. Occorre anche l'effettiva rotazione degli operatori. Lo ha ribadito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 11 del 7 gennaio 2013. Il comune di Torre Annunziata ha istituito e regolato il normale servizio di polizia locale su più turni giornalieri e per questo motivo alcuni agenti hanno richiesto indennità arretrate senza dimostrare l'effettiva rotazione degli stessi tra il servizio meridiano e antimeridiano. Contro il rigetto di questa richiesta gli interessati hanno proposto censure ai giudici amministrativi ma senza successo. Per erogare l'indennità di turno alla polizia locale, specifica la sentenza, non è sufficiente appartenere a strutture attive per oltre 12 ore al giorno. Serve l'effettiva partecipazione individuale degli operatori alla turnazione. In buona sostanza se anche ci sono i turni ma i dipendenti lavorano sempre nello stesso arco temporale non scatta il diritto all'erogazione dell'indennità.

**Pagina 35**



VIGILI/2

## La pagella non dipende dalle multe

DI STEFANO MANZELLI

Bocciato il dirigente che valuta l'operato dei vigili sulla base del numero delle multe accertate o sulla intransigenza operativa. Lo ha chiarito il giudice del lavoro di Venezia con la sentenza n. 620 del 2 febbraio 2013. Tre operatori di vigilanza hanno ricevuto delle schede di valutazione peggiorative rispetto alle precedenti e per questo si sono rivolti al tribunale per richiederne l'annullamento. A parere del giudice effettivamente le richieste dei vigili sono meritevoli di accoglimento. In particolare un agente è stato deprezzato per aver criticato per iscritto il comandante ed un altro per aver accertato un numero inferiore di infrazioni rispetto all'anno precedente. Il tribunale di Venezia ha accolto le doglianze. La critica civile all'operato dei superiori non può trasformarsi in un boomerang per l'agente intransigente. A maggior ragione la produttività non può essere correlata al numero delle multe.

**Pagina 35**

15 FEBBRAIO 2013

Trasparenza, i contratti sul web

Non c'è un pubblico in trasparenza della finanza

15 FEBBRAIO 2013

ENTRO IL 26 GIUGNO

## Patti territoriali, sul piatto 162 mln per gli enti locali

Gli enti locali ubicati in aree interessate da patti territoriali e contratti d'area possono attivarsi per cercare di ottenere parte dei 162 milioni di euro facenti parte dello stanziamento rimesso in gioco dal ministero dello sviluppo economico. I progetti che potranno essere finanziati possono fare riferimento sia a infrastrutture materiali sia a infrastrutture immateriali, consistenti in reti tecnologiche e organizzative stabili e permanenti. L'importante è che gli interventi siano coerenti con le finalità e gli obiettivi e strettamente connessi alle esigenze di crescita economico-sociale a carattere territoriale. La circolare n. 45466 del 28 dicembre 2012, emanata dallo stesso ministero e concernente il «Finanziamento delle infrastrutture nell'ambito dei patti territoriali e contratti d'area», ha stabilito i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse rese disponibili a seguito dell'autorizzazione alla rimodulazione, di quelle destinate alla programmazione negoziata. Il soggetto responsabile del patto territoriale o il Responsabile unico del contratto d'area, in qualità di soggetto proponente del progetto, avrà tempo fino al 26 giugno 2013 per presentare alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del ministero dello sviluppo economico il progetto definitivo o il documento progettuale equivalente dell'infrastruttura da realizzare, corredato della documentazione specificata nella circolare.



Ctr Palermo: la tassa si paga anche se non ci sono allacci

## L'attivazione di utenze non conta ai fini Tarsu

DI SERGIO TROVATO

**L'**attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. Magazzini e locali di deposito, infatti, sono soggetti al pagamento della Tarsu anche se non hanno allacci alle reti idriche, elettriche e del gas. Lo ha affermato la commissione tributaria regionale di Palermo, prima sezione, con la sentenza n. 121 del 25 ottobre 2012.

In realtà, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o improduttivi di rifiuti. Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'articolo 62 del decreto legislativo 507/1993, richiamato nella motivazione della sentenza, dispone che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.

Del resto, la legge prevede una presunzione

relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. La sussistenza delle condizioni obiettive che fanno venir meno la presunzione della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell'amministrazione. Il contribuente è però tenuto a fornire la prova atta a dimostrare l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti. Non ha alcuna rilevanza, invece, la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti. Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile.

Dal 2013 la stessa regola vale per la

Tares, anche se il legislatore prevede la tassazione non più degli immobili oggettivamente utilizzabili, ma di quelli suscettibili di produrre rifiuti. Tuttavia, nonostante sia cambiata la formulazione letterale della norma di legge, la regola rimane la stessa, visto che nella relazione governativa sulla disciplina del nuovo tributo viene richiamato l'orientamento della Cassazione, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento della tassa rifiuti e ha chiarito che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile (sentenza 22770/2009).

—© Riproduzione riservata—



La Banca europea per gli investimenti ha comunicato che ci sono ancora fondi disponibili

# Elena finanzia l'energia pulita

## Lo strumento della Bei aiuta i progetti dei comuni

Pagina a cura  
 di **ROBERTO LENZI**

**M**assimizzare gli investimenti in programmi sostenibili per l'energia è l'obiettivo dello strumento finanziario Elena, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). In questi giorni, la Bei ha dato comunicazione che sono ancora disponibili fondi, invitando quindi gli enti pubblici interessati a fare domanda di finanziamento. Lo strumento Elena è stato varato dalla Commissione europea e dalla Bei alla fine del 2009 con l'obiettivo di sostenere progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile ed è tuttora in funzione. Il meccanismo aiuta gli enti locali e regionali dei paesi europei tramite studi di fattibilità e di mercato e offre assistenza nella fase di definizione dei programmi di investimento, oltre ad attività di orientamento all'elaborazione di piani aziendali, allo svolgimento di audit energetici e al rispetto

### In arrivo il bando Life+ 2013

Sarà pubblicato il prossimo 14 febbraio il bando 2013 del programma comunitario Life+. Lo ha annunciato la Commissione europea attraverso il proprio sito internet <http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm>. La scadenza per presentare i progetti cadrà il 25 giugno

2013, mentre i progetti potranno essere avviati a partire da giugno 2014.

Gli enti locali potranno partecipare con progetti che riguardano la tutela della natura e della biodiversità, la politica ambientale e le azioni di comunicazione sui temi ambientali.

delle rigorose procedure delle gare di appalto. La richiesta di finanziamento può essere presentata da amministrazioni regionali o locali.

**Finanziabile assistenza tecnica e studi di fattibilità.** Lo strumento Elena copre i costi dell'assistenza tecnica necessaria per preparare, implementare e finanziare i programmi di investimento, come gli studi di fattibilità o di mercato, la strutturazione dei progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte. Si tratta quindi di permettere all'ente locale di acquisire l'assistenza e il know-how necessari per predisporre progetti nel campo

dell'energia sostenibile. Lo strumento ha preso spunto dal fatto che molte amministrazioni locali non hanno ancora iniziato ad attuare piani per l'energia sostenibile, spesso perché, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, non hanno la capacità tecnica per sviluppare dei programmi in dette aree. Elena aiuta quindi queste amministrazioni a risolvere questi problemi offrendo loro l'assistenza necessaria per sviluppare programmi di investimento e progetti nel campo dell'energia sostenibile.

**Sostegno per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.** Il programma

interviene in progetti per l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, inclusi alloggi privati e illuminazione pubblica, inserimento delle energie rinnovabili negli edifici quali pannelli fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa e similari, investimenti per la costruzione di reti di teleriscaldamento. Interviene inoltre in progetti per l'incremento dell'efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti quali autobus ad alto rendimento energetico, autobus ad alimentazione ibrida, propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio, flotte aziendali. Infine, inter-

viene nel settore del trasporto intermodale, infrastrutture let a favore dell'efficienza energetica e reti per il rifornimento dei veicoli elettrici.

**Accesso a sportello.** Elena non opera attraverso bandi ma attraverso uno sportello sempre aperto fino a che non sarà esaurito il fondo a disposizione, evento ancora non verificatosi. Il primo contatto avviene inviando una e-mail a [elena@eib.org](mailto:elena@eib.org), l'apposito indirizzo dedicato della Bei, con una breve esposizione del progetto, inclusi il tipo di investimento e le modalità di attuazione del programma, i costi e i tempi previsti, il costo, l'ambito e le esigenze da soddisfare attraverso l'assistenza tecnica richiesta.

a cura di

**STUDIO R.M.**

Via V. Monti, 8 20123 MILANO  
 TEL. 02 22226604 FAX 0247921211  
 Via C. Massini, 74 55100 LEOCA  
 TEL. 058355465 FAX 0583587526  
 WWW.STUDIORM55.LU  
 SKYPE: STUDIO55MILANO

**Pagina 36**



## RELAZIONE

## *Corte conti Ue incoraggia il riciclo dei rifiuti*

Incentivare la partecipazione e l'adesione dei cittadini, attuare la raccolta differenziata, applicare una tassa sulle discariche, concedere incentivi tariffari per incoraggiare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti, sono queste le indicazioni che la Corte dei conti europea dà con una relazione speciale. Si tratta della n. 20/2012 pubblicata a fine gennaio 2013. La relazione è intitolata «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli stati membri, degli obiettivi della politica dell'Ue in materia di rifiuti?». La relazione ha valutato direttamente il rendimento di 26 infrastrutture per la gestione dei rifiuti selezionate e dei relativi aiuti concessi. La Corte, pur riconoscendo che in tali regioni è genericamente migliorata la gestione dei rifiuti, ha sentenziato che l'efficacia del finanziamento concesso, tramite le misure strutturali per le infrastrutture di gestione dei rifiuti urbani, è stata ostacolata dalla scarsa attuazione di misure di sostegno. Secondo la relazione, il rendimento delle infrastrutture cofinanziate dipendeva in larga misura dalle strategie di raccolta dei rifiuti, non adeguatamente sostenute. La Corte sostiene che si dovrebbero attuare misure informative, amministrative ed economiche, in direzione della raccolta differenziata e disincentivando l'utilizzo delle discariche. La relazione è un'occasione per evidenziare i progressi ottenuti dalla Sardegna, una delle regioni monitorate, in tema di rifiuti; la Corte ha infatti osservato un incremento del tasso di raccolta differenziata, passato dal 2% nel 2000 al 43% nel 2009.



Il testo è scaricabile dal sito Ancrel

## Bilanci, parere interattivo

DI SERGIO MORETTI\*

**L**e tracce del parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione e della relazione sul rendiconto sono da anni strumenti indispensabili per tutti i revisori degli enti locali, puntualmente predisposti e aggiornati dal presidente nazionale di Ancrel, Antonino Borghi. Quest'anno, dopo un primo esperimento nel 2012, abbiamo cercato di rendere più agevole ed efficiente il lavoro di formazione delle relazioni da parte dei nostri iscritti, che da qualche giorno possono scaricare il parere al bilancio di previsione 2103 dal nostro sito. Nella nuova formulazione ogni riferimento a norme di legge è stato trasformato in un collegamento al web, con rimando al testo dell'articolo citato, nella sua versione attualmente in vigore, sfruttando una importante funzionalità disponibile nel sito normattiva.it. È stata modificata la gestione di tutte le

tabelle (sono 41 nel parere alla previsione 2013): il loro contenuto può essere agevolmente gestito attraverso una cartella excel collegata con una apposita funzione al testo, composta da un foglio di raccolta dei dati più ricorrenti e da una serie di altri fogli che dal primo acquisiscono i valori necessari all'aggiornamento del documento word.

I testi sono al solito ricchi di numerosi suggerimenti e di opzioni alternative: parti che sono state appositamente evidenziate, in modo da stimolare una attenta valutazione da parte del revisore e la cancellazione di tutto quanto inserito per il solo uso dell'estensore.

Nell'area riservata del nostro sito, [www.ancrel.it](http://www.ancrel.it), attraverso un unico file compresso, sono disponibili anche dettagliate indicazioni operative sull'utilizzo di questo strumento, che va trattato, ricordiamo, come una traccia da integrare con ogni altro dato utile a una corretta rappresentazione dei dati a uso di tutti i soggetti destinatari.

\*presidente  
Ancrel Marche

